

# Le novità per l'anticipata emersione della crisi e le disposizioni generali

.....  
*di Raffaele Marcello*

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019, ha subito una serie di aggiornamenti per migliorare la gestione della crisi d'impresa in Italia. Con il terzo decreto correttivo approvato il 4 settembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27/09/2024, n. 227, il legislatore ha voluto correggere e rafforzare alcuni aspetti chiave del Codice, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia della prevenzione della crisi e rendere più fluidi i meccanismi di gestione delle difficoltà aziendali.

16

## ■ UNA NUOVA SPINTA PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART. 3 CCII)

Con il terzo correttivo, l'art. 3 del CCII è stato aggiornato per rendere più stringenti e dettagliati gli obblighi a carico degli imprenditori e degli organi di controllo, consolidando l'importanza della prevenzione e del monitoraggio costante degli indicatori economico-finanziari.

## ■ Adeguate assetti organizzativi e nuove soglie di monitoraggio

La riforma ha confermato l'obbligo per gli imprenditori di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Questi assetti devono essere progettati per rilevare tempestivamente eventuali squilibri patrimoniali, economico-finanziari e di continuità azienda-

le. In particolare, le imprese sono tenute a monitorare con maggior attenzione gli indici di liquidità e la sostenibilità del debito, anche in una fase di squilibrio non ancora conclamata. Questo permette un'azione correttiva immediata prima che la crisi diventi irreversibile.

La norma si collega all'art. 25-novies del CCII, che ha come obiettivo quello di fornire indicazioni preventive e prospettiche attraverso specifici indicatori. Questi indicatori non servono a segnalare una situazione già compromessa, ma piuttosto a individuare per tempo eventuali carenze strutturali negli assetti organizzativi, al fine di prevenire l'insorgere della crisi o ritardi nel suo accertamento. In ottica prospettica, l'attenzione si concentra sulla possibilità che il futuro piano di ristrutturazione poggi su basi solide, ovvero su assetti adeguati, capaci di guidare l'impresa verso il risanamento. Attraverso un monitoraggio costante, passo dopo passo, si potranno identificare eventuali deviazioni tra quanto previsto dal piano e i risultati effettivi, permettendo di attuare le opportune correzioni per evitare ulteriori peggioramenti.

La giurisprudenza ha sottolineato l'importanza di questi assetti organizzativi non solo nelle fasi di crisi, ma anche in periodi di normale gestione finanziaria. La loro predisposizione consente infatti di evitare che l'impresa si avvii inconsapevolmente verso una crisi, garantendo una gestione più consapevole e tempestiva. Gli adeguati assetti organizzativi permettono agli amministratoro-

ri di individuare precocemente segnali di allarme e di adottare le misure correttive necessarie, proteggendo la continuità aziendale.

### ■ Il ruolo rafforzato degli organi di controllo

Il terzo correttivo ha rafforzato il ruolo degli organi di controllo, quali sindaci e revisori, che devono svolgere un monitoraggio continuo dell'azienda e intervenire nel caso di mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore. Il loro compito non si limita alla segnalazione interna; sono chiamati anche a intervenire tempestivamente quando rilevano segnali premonitori di una possibile crisi.

L'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi impatta notevolmente sull'attività degli organi di controllo, i quali devono vigilare non solo sull'adozione formale di tali assetti, ma anche sulla loro effettiva applicazione operativa all'interno dell'azienda. Non si tratta, quindi, di una verifica meramente teorica, ma piuttosto di accertare che tali strutture siano effettivamente funzionali e adeguate alle esigenze dell'impresa. Questo compito di vigilanza è dettagliatamente disciplinato nelle norme di comportamento predisposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.

Questa evoluzione normativa apre la strada a un intervento anticipato dell'autorità giudiziaria in caso di gravi inadeguatezze organizzative, anche in assenza di una crisi conclamata, con il fine di prevenire danni maggiori all'impresa. Ciò significa che, a prescindere dalla presenza di evidenti segnali di crisi economico-finanziaria, eventuali carenze strutturali potrebbero già giustificare l'intervento dell'autorità.

Il rafforzamento del ruolo del collegio sindacale è evidente: spetta a questo

organo rilevare i primi segnali di crisi e notificare all'organo amministrativo la presenza di situazioni potenzialmente pregiudizievoli, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del CCII. Tuttavia, il recente terzo Correttivo ha chiarito che la comunicazione non deve essere basata su semplici difficoltà o segni di pre-crisi, al solo scopo di evitare responsabilità.

Una novità significativa introdotta dal correttivo riguarda la stretta collaborazione tra il sindaco e il revisore. Entrambe le figure, tenendo conto delle rispettive competenze e ambiti d'azione, sono ora chiamate a un confronto continuo, come indicato nell'art. 2409-septies c.c. La nuova norma incoraggia la produzione di un documento congiunto, firmato da entrambi, che contenga la segnalazione. Quest'ultima deve essere ben motivata, indicando con precisione i segni di crisi rilevati e fornendo una giustificazione basata su dati concreti.

### ■ SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI

Il nuovo art. 25-octies del CCII, oggetto di una profonda riformulazione a opera del terzo Correttivo al Codice della crisi, va a mitigare le responsabilità dei sindaci che segnalano tempestivamente la crisi all'organo amministrativo ed inserisce tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche il soggetto incaricato della revisione legale, ognuno nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell'esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi.

La relazione illustrativa al decreto legislativo correttivo chiarisce che l'introduzione della figura del revisore è strettamente collegata all'applicazione

dei principi di revisione internazionale, in particolare del principio ISA Italia 570 riguardante la continuità aziendale, in base al quale il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l'uso appropriato del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Inoltre, secondo quanto riportato nella stessa relazione illustrativa, l'inclusione del revisore ha anche un altro obiettivo: quello di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., per la nomina del revisore quale organo di controllo. Per evitare il solo fine di autotutela da parte di tali organi, l'oggetto della segnalazione deve essere la sussistenza di uno "stato di crisi o di insolvenza" e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà o di pre-crisi.

18

Va sottolineata, la puntualizzazione che la segnalazione deve considerarsi in ogni caso tempestiva, con i positivi corollari per l'esclusione (o l'attenuazione) delle responsabilità, se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza delle condizioni che rendono probabile l'insolvenza, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. La data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo hanno tenuto un comportamento diligente e quindi non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa.

### ■ DOVERI DELLE PARTI (ART. 4 CCII)

L'art. 4 del CCII, relativo ai doveri delle parti, è stato aggiornato per garantire una più chiara definizione delle

responsabilità tra i vari attori coinvolti nella gestione della crisi. Con il terzo correttivo, si è cercato di chiarire meglio i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto: dall'imprenditore agli organi di controllo, fino ai creditori.

### ■ Responsabilità degli imprenditori

Gli imprenditori sono chiamati a svolgere un ruolo proattivo nella gestione della crisi, dotandosi di strumenti adeguati per il monitoraggio della propria situazione finanziaria. Devono inoltre informare prontamente i creditori nel caso in cui emergano segnali di difficoltà economico-finanziaria. Questo obbligo di trasparenza ha l'obiettivo di evitare sorprese e garantire una maggiore collaborazione con i creditori stessi, nell'ottica di trovare soluzioni condivise per il risanamento dell'impresa.

### ■ Doveri degli organi di controllo

Come già anticipato nell'analisi dell'art. 3, il correttivo prevede che gli organi di controllo abbiano il dovere di monitorare attentamente le azioni dell'imprenditore e verificare che gli adeguati assetti siano effettivamente operativi. Devono, inoltre, intervenire segnalando prontamente qualsiasi anomalia o criticità, affinché sia possibile attivare le procedure di allerta previste dal Codice.

### ■ TEST PRATICO E LISTA DI CONTROLLO (ART. 5 BIS CCII)

L'art. 3 del "Correttivo-ter" ha introdotto l'art. 5-bis del CCII rafforzando, nell'ambito della composizione negoziata, il ruolo e l'utilizzo del test pratico di risanamento, al fine di renderlo uno strumento di analisi delle condizioni di salute dell'impresa che l'imprenditore deve sempre utilizzare, a prescin-

## IL CORRETTIVO ALLA CRISI DI IMPRESA

Articolo CCII	Novità introdotta	Ruolo e responsabilità
Art. 3 - Anticipata emergenza	Rafforzamento degli adeguati assetti e delle soglie di monitoraggio per rilevare tempestivamente la crisi	Imprenditore, organi di controllo
Art. 4 - Doveri delle parti	Maggiore trasparenza verso i creditori e responsabilità potenziata per gli organi di controllo	Imprenditore, creditori, organi di controllo
Art. 5 bis - Test pratico e lista	Rafforzamento del test pratico e della lista di controllo per la valutazione della crisi	Imprenditore, esperti di composizione negoziata

dere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, per perseguire una migliore attuazione dei principi dettati dalla direttiva Insolvency sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà.

Questo nuovo strumento rappresenta una delle novità più significative del correttivo, in quanto introduce una modalità standardizzata per valutare il rischio di crisi.

### ■ Il test pratico

Il test pratico consiste in una serie di verifiche quantitative e qualitative che l'imprenditore deve eseguire per monitorare la salute finanziaria della propria impresa. Questi test riguardano principalmente la capacità dell'azienda di onorare i propri impegni finanziari nel breve e medio termine, la sostenibilità del debito e l'adeguatezza dei flussi di cassa. In caso di esito negativo del test, l'imprenditore è tenuto a adottare immediatamente misure correttive.

### ■ La lista di controllo

La lista di controllo è un documento standardizzato che guida l'imprenditore nell'esecuzione delle verifiche necessarie. Questa checklist comprende una serie di parametri finanziari ed econo-

mici, come il rapporto tra capitale netto e debiti, l'andamento dei margini operativi e l'analisi dei flussi di cassa prospettici. L'introduzione di questa lista garantisce un approccio uniforme e sistematico alla prevenzione della crisi, permettendo a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, di avere una base comune di valutazione.

### ■ COMUNICAZIONI TELEMATICHE (ART. 10 CCII)

Infine, l'art. 10 del CCII, che disciplina le comunicazioni telematiche, è stato potenziato per adeguarsi alle esigenze moderne di trasparenza e tempestività. Il correttivo ha previsto un sistema di comunicazione digitale obbligatoria tra gli imprenditori, gli organi di controllo e i creditori. Questo sistema permette una gestione più efficiente e trasparente delle informazioni, rendendo immediata la segnalazione di eventuali squilibri finanziari.

### ■ Obblighi di comunicazione

L'imprenditore è tenuto a comunicare digitalmente ogni aggiornamento significativo riguardante la propria situazione economica, come ritardi nei pagamenti o difficoltà nell'onorare debiti. Il sistema telematico facilita anche la ge-

## IL CORRETTIVO ALLA CRISI DI IMPRESA

stione delle segnalazioni di allerta da parte degli organi pubblici, come l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, che possono monitorare e intervenire rapidamente in caso di anomalie.

### ■ Vantaggi del sistema telematico

Il nuovo sistema di comunicazione telematica riduce i tempi di intervento

e favorisce una maggiore trasparenza tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi. Inoltre, questo strumento garantisce una tracciabilità completa delle informazioni, che possono essere utilizzate sia dagli organi di controllo che dai creditori per verificare la reale situazione dell'impresa.